



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Fallimentare Ufficio di Napoli

Proc.Unit. 220/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in persona del giudice delegato, dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 15.6.2023, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCI

A seguito del ricorso depositato il 12 aprile 2023, nell'interesse dei signori

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Massimo Guida del Foro di Torre Annunziata C.F. GDUMSM66P25G902L e Salvatore Lizzi del Foro di Napoli, C.F. LZSSVT83B19F839J, in virtù di procura in calce al presente atto, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Massimo Guida in Napoli (NA), alla Via Serafino Biscardi, 31), il giudice delegato emetteva decreto il 14 aprile per l'avvio del procedimento di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti degli istanti consumatori.

Il ricorrente sono pacificamente persone fisiche sovraindebitate.

Circa la dinamiche della formazione dei debitori, il gestore nominato dall'OCC, dott.ssa Erika Capobianco, nella sua relazione particolareggiata allegata al ricorso, ha dedotto quanto segue:

I sigg.ri [REDACTED] sono genitori di due figli, con i quali convivono nell'unico immobile di proprietà (doc.3).

Per quanto sopra detto, si osserva che le condizioni economiche della famiglia del proponente sono mutate nel tempo giacché rispetto all'anno 2010 – anno in cui si è contratto il mutuo per acquisto abitazione principale - è stato necessario contrarre finanziamenti per liquidità per lavori di ristrutturazione del bene e per le esigenze di studio e di vita dei figli della coppia che hanno, entrambi, iniziato un percorso universitario di formazione.

I ricorrenti hanno così contratto più finanziamenti, di cui solo due ancora in essere, continuando a pagare puntualmente la rata del mutuo con ipoteca sull'abitazione principale nonostante uno dei finanziamenti contratti prevedesse la cessione del quinto dello stipendio che comprimeva il reddito disponibile tanto che la rata del mutuo non avrebbe potuto essere onorata senza una iniezione di liquidità diversa dal reddito.

Infatti, in data 03/03/2010, gli istanti in regime di comunione legale dei beni acquistavano immobile destinato ad abitazione principale, ricorrendo a mutuo ipotecario in considerazione dei redditi annuali del sig. ██████ pari a circa euro 18.775,00 (la sig.ra ██████ era ed è attualmente casalinga). Il mutuo era stato concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro con dilazione a 30 anni per l'importo di euro 155.000 euro al tasso del 4,725% con una rata di euro 806,22/mensile (doc.4). I sigg.ri hanno dovuto anche stipulare un finanziamento, sempre con la Banca Nazionale del Lavoro, per la polizza assicurativa obbligatoria a corredo del mutuo per l'importo di euro 10.964,29 al tasso del 5,95% (doc.5).

Altra circostanza da non sottacere concerne gli importi dagli istanti versati a titolo di compensi per l'attività di mediazione svolta dall'agenzia immobiliare nonché i compensi erogati in favore dell'intermediario incaricato per le attività di concessione del mutuo per un valore totale di euro 10.000 circa.

A riprova della diligenza degli istanti vi è la circostanza che il mutuo è stato onorato fino ad oggi e che già nell'anno 2015 i signori hanno anche richiesto, ed ottenuto, una rinegoziazione del contratto di mutuo per vedersi ridurre il tasso di interesse dal 4,725% al 3,30% e la corrispondente rata mensile da euro 806,22 ad euro 712,27 (doc.6).

Successivamente al contratto di mutuo, il ricorrente afferma che ha avuto esigenze di liquidità derivanti dalla necessità di ristrutturare il bene (non allegando documentazione che li provi essendo, gli stessi, stati realizzati "in economia") e per supportare la vita dei figli (rate universitarie per 1.500 € all'anno per ogni figlio, acquisto di libri, un computer e stampante per lo studio degli stessi).

Pertanto, in data 17/3/2012, il sig. ██████ si rivolgeva all'agenzia di credito Agos per l'ottenimento del finanziamento n. 45507202 di euro 10.000 al tasso taeg di 8,41% per un totale di euro 16.386,91 da restituire in dieci anni (che chiameremo finanziamento 1 – doc.7).

Il 18/12/2012 il sig. ██████ decideva di accedere ad ulteriore liquidità estinguendo anticipatamente l'obbligazione assunta con la società Agos (c.d. finanziamento 1) – doc.8, attraverso il contratto di finanziamento n. 206209 stipulato con la società Pitagora S.p.a./Consum.it S.p.a. di euro 9.851,51 al tasso taeg del 17,32% per un totale di euro 14.400,00 da restituire in cinque anni (che chiameremo finanziamento 2 – doc.9). Il pagamento delle 60 rate mensili di euro 240,00 sarebbe avvenuto con la cessione del quinto dello stipendio.

Il gestore scrivente ritiene che debba individuarsi in questo momento l'origine del sovraindebitamento poiché con la cessione del quinto il sig. ██████ si è privato di quella liquidità mensile necessaria per fronte al pagamento della rata del mutuo (considerando lo stipendio e le spese per vivere) che invece è stata onorata, ricorrendo, quindi sempre ad ulteriori finanziamenti per

liquidità. Dall'analisi del merito creditizio di cui ai paragrafi successivi, infatti, si evince che alla data del primo finanziamento dopo il mutuo il [REDACTED] non avrebbe potuto pagare alcuna rata.

Il 25/2/2014 il sig. [REDACTED] chiedeva un prolungamento del finanziamento 2 - nuovo n. 228866 - concesso da Pitagora S.p.a. incamerando ulteriori liquidità per circa euro 8.000, ridefinendo così la sorte capitale da euro 9.851,51 a euro 17.774,12 al tasso taeg del 13,22%, che rideterminava il debito complessivo da euro 14.400,00 ad euro 31.200,00 e aumentava la rata della cessione del quinto da euro 240,00 ad euro 260,00 e i mesi di dilazione da 60 a 120 (doc.10).

Il 21/2/2018, a seguito di un sinistro stradale i ricorrenti si vedevano costretti ad acquistare una nuova autovettura - una Fiat Idea seminuova per un valore di euro 3.600,00 - rinegoziando il finanziamento 2 - nuovo n. 311719 - concesso da Pitagora S.p.a., incamerando ulteriori liquidità per circa euro 3.000, ridefinendo così la sorte capitale da euro 17.774,12 a euro 20.001,89 al tasso taeg del 12,58%, aumentando la rata mensile della cessione del quinto da euro 260,00 ad euro 286,00 e rideterminando il debito complessivo, aumentano il debito complessivo da euro 31.200,00 ad euro 34.320,00 (doc.11).

La circostanza che il finanziamento 2 sia stato rinegoziato e che con il creditore Pitagora non esistano altri finanziamenti pendenti con Pitagora è dimostrata dalla precisazione del credito ricevuta dal gestore che indica quale unico finanziamento quello identificato dal n. 311719.

Inoltre, il 3/1/2017 il sig. [REDACTED] stipulato un nuovo finanziamento (finanziamento 3) con Findomestic identificato dal n. 20050923495533 per un importo di euro 21.663,55 da restituire in dieci anni (120 rate mensili) di euro 311,10 per complessivi euro 37.332,00 (doc.12) al tasso taeg del 10,97%. Il credito è poi stato ceduto alla società Ifis Npl la quale in data 4/6/2020 ha notificato un atto di precetto per euro 23.656,92; allo stato attuale il pignoramento è sospeso ex art. 623 cpc.

Da quanto precede, il gestore ha tratto la conclusione, che questo giudice condivide, e che non è stata oggetto di contestazione da parte di nessun creditore, che alcuna colpa grave sia imputabile agli istanti e al loro indebitamento familiare, come dimostra il fatto che i ricorrenti hanno contratto più finanziamenti di modesti importi, lasciandone non pagati solamente due, tra l'altro prevedendo per uno dei due la cessione del quinto (cioè offrendo un pagamento pressoché certo), se si considera che lo stipendio mensile disponibile (euro 1.450), al netto delle spese per vivere (oggi determinate in euro 982 ma prima più basse vista la minore età dei figli), non consentiva il pagamento della rata del mutuo (euro 712) già al momento della prima cessione del quinto (euro 240) e, invece, i ricorrenti hanno onorato la rata del mutuo, evidentemente attingendo alla liquidità presa a prestito.

La debitoria alla base della domanda è stata verificata dal gestore attraverso un'attività di circolarizzazione destinata ai creditori avvenuta in data 16/2/2023, la quale ha dato i seguenti esiti:

1. Banca Nazionale del Lavoro Spa ha precisato il credito nei confronti di entrambi i coniugi: per il mutuo ipotecario n. CF 1160856 il residuo debito euro 114.518,00 nonché euro 3.884,31 a titolo di residuo interessi per salto rata e per la polizza assicurativa n. CP 859364 residuo debito euro 8.426,00 (doc.13);
2. Condominio per l'abitazione principale in comproprietà con la sig.ra [REDACTED] euro 3.150,46. L'importo è stato ridefinito dal creditore a mezzo PEC del 23/02/2023 (doc.14), aggiungendo al credito indicato dai ricorrenti euro 62,00 per le quote ordinarie relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023 ed euro 65,00 a titolo di quarta e quinta rata straordinarie per parcelle avvocati.
3. Finanziamento personale sig. [REDACTED] acceso con Pitagora – cessione del quinto, residuo del finanziamento 2 (chirografo) euro 18.304,00. Il creditore a mezzo PEC del 17/02/2023 (doc.15) ha precisato che il credito vantato nei confronti del sig. [REDACTED] è stato ceduto in data 26/03/2018 a ING BANK N.V Milan Branch e che il sig. [REDACTED] risulta, ad oggi, debitore di quest'ultima della somma di euro 18.018,00;
4. Finanziamento personale (carta a consumo) sig. [REDACTED] acceso con Findomestic (oggi Banca Ifis) – residuo del finanziamento 3 (chirografo) euro 23.656,92. Il creditore non ha riscontrato la richiesta della scrivente nel termine assegnato, pertanto, si ritiene confermato quanto indicato nell'atto di precetto (doc.16);
5. Agenzia Entrate, debiti per irpef del sig. [REDACTED] euro 428,57 (privilegio). Il creditore non ha riscontrato la richiesta della scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di Agenzia Riscossione che non è titolare del credito (cartella n. 07120170039500567 per irpef 2012);
6. Agenzia Riscossione per il sig. [REDACTED] – euro 69,32. L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle:
 - cartella n. 07120170039500567 euro 31,64 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica,
 - cartella n. 07120120062602769 euro 25,16 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica,
 - cartella n. 07120120004623640 euro 12,52 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica.
7. Comune di Napoli per il sig. [REDACTED] (tassa rifiuti) – euro 498,89 (privilegio). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle n. 07120120062602769 per euro 425,00 e n.07120120004623640 per euro 73,89.
8. Agenzia Riscossione per la sig.ra [REDACTED] – euro 410,05. L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle:
 - n. 07120190082014368 euro 11,46 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica;
 - n. 07120140112340347 euro 78,89 a titolo di oneri di riscossione e diritti di notifica;
 - n. 07120190088711176 di cui euro 74,99;

- n. 07120190088711277 di cui euro 160,44;

- n. 07120210099272104 di cui euro 21,39;

- n. 07120220028874521 di cui euro 62,88.

9. Comune di Napoli per sanzioni codice della strada dovuti dalla sig.ra [REDACTED] – euro 4.640,16 (chirografo). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle: n. 07120140112340347 di cui euro 912,62, n. 07120190088711176 di cui euro 1.151,78, n. 07120190088711277 euro 2.575,85;

10. Comune di Napoli per la sig.ra [REDACTED] (tassa rifiuti) – euro 2.510,01 (privilegio). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 24/02/2023 (doc.17) ed è indicato nelle seguenti cartelle: n. 07120190082014368 anno 2012, euro: 93,01, n. 07120210099272104 anno 2013, euro 517,00, n. 07120220028874521 di cui euro 1.900,00 anni di imposta 2014, 2015, 2016 2017.

Quanto alla prededuzione, il compenso dell'O.C.C. calcolato con riferimento alle tabelle che riportano l'attivo, il passivo e l'attivo destinato ai creditori è stato congruamente determinato in euro 4.576,65, comprensivo degli oneri di legge (come da preventivo predisposto dal gestore e accettato dai ricorrenti).

Circa l'adeguatezza dell'indagine dei creditori sul merito creditizio degli istanti, il gestore, mentre ha accertato la sostenibilità della rata di mutuo al momento della sottoscrizione del relativo contratto, ha rilevato quanto segue, con valutazione adeguatamente motivata e documentata, non contestata dai creditori interessati, e che il giudice fa propria ad ogni effetto: *A quella data la rata del mutuo (di euro 806,22) pareva sostenibile rispetto al reddito disponibile del sig. [REDACTED]*

Diversamente, quando la società Pitagora S.p.a. ha iniziato ad erogare finanziamenti al sig. [REDACTED] (il primo nel 2012, rifinanziato nel 2014 e nel 2018) la stessa non ha effettuato una corretta valutazione del merito creditizio del sig. [REDACTED] secondo quanto previsto dall'art. 124 bis TUB allora vigente.

In particolare, utilizzando il foglio di calcolo (doc.26) che consente la verifica della capienza di nuovi finanziamenti, si vede che il sig. [REDACTED] non era in grado, già con il primo finanziamento, di pagare nemmeno un euro di nuove rate, tuttavia, le finanziarie hanno comunque erogato a prestito le somme. Nonostante questo, il creditore Pitagora ha generato il sovraindebitamento erogando un finanziamento (più volte ri-finanziato aumentando la rata e allungando i tempi) trattenendo ogni mese il quinto dello stipendio che il sig. [REDACTED] aveva volontariamente ceduto.

La stessa valutazione è da farsi anche per il creditore Findomestic che ha aggravato il sovraindebitamento erogando un finanziamento nell'anno 2017, cioè in presenza del mutuo e dei finanziamenti Pitagora.

Si ritiene, pertanto, che i creditori Pitagora e Findomestic, colpevoli di aver generato, il primo, e aggravato, il secondo, la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti – violando i principi dei 124bis TUB, non potranno opporsi all'omologa o presentare reclamo per contestare la convenienza della proposta ex art. 69 co. 2 CCII.

Quanto all'attivo, i ricorrenti dispongono del seguente patrimonio:

a) Beni Immobili: il sig. [REDACTED] sono titolari del diritto di proprietà, in regime di comunione legale dei beni, pari al 100% di un immobile adibito ad abitazione principale dei soggetti istanti e della loro famiglia, sita nel Comune di Napoli alla via [REDACTED] identificata catastalmente al [REDACTED]. Tale immobile è stato valutato dal gestore attraverso i valori della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, in un valore minimo di euro 1.200,00 ed un valore medio di euro 1.500,00 al mq (quindi: Valore minimo Immobile €. 60.000,00 Valore medio immobile €. 75.000,00).

b) Beni mobili registrati: Il sig. [REDACTED] risulta proprietario dell'autoveicolo Fiat Idea 1.3 Multijet, il cui valore di realizzo, considerato l'anno di immatricolazione e i km percorsi, circa 162.649,00, è di circa 2.000,00 euro.

c) Reddito da lavoro dipendente: Il sig. [REDACTED] è l'unico percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato dell'importo netto di circa 1.450,00 come si desume dalle ultime buste paga rilasciate dal datore di lavoro del sig. [REDACTED].

Come evidenziato nello stato di famiglia, il nucleo familiare è composto oltre alla moglie da due figli maggiorenni entrambi celibi e disoccupati. Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti per il mantenimento della propria famiglia il ricorrente ha dichiarato che le stesse ammontano a euro 982,50 mensili. Pertanto, la rata messa a disposizione dei creditori sarà pari alla differenza tra la retribuzione del sig. [REDACTED] (euro 1.450,00) e le spese che restano a suo carico pari a euro 982,50, cioè euro 467,50 arrotondati a 500,00 mensili.

Gli istanti, tutto quanto sopra premesso, propongono ai creditori un piano familiare che prevede la ristrutturazione dei debiti tramite il pagamento di una somma complessiva di euro 85.000,00, ottenuta considerando quanto i creditori potrebbero ricavare dall'unico bene di proprietà del proponente, in 170 rate da euro 500,00 ciascuna, determinata tenendo conto del reddito disponibile e delle spese per vivere sopra elencate. I ricorrenti si propongono di pagare, siccome precisato dal gestore nella propria relazione particolareggiata:

a) Spese di procedura, cui il proponente offre il 100% della soddisfazione: euro 4.576,63, che saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII.;

b) Creditori privilegiati (Agenzia Entrate, Comune di Napoli), cui il proponente offre la soddisfazione del 100% del credito, per totali 3.437,47 anziché euro 2.938,24 come indicato dai debitori;

c) Creditore ipotecario, cui il proponente offre la soddisfazione del 53% del credito anziché il 54% come indicato dai debitori, per totali euro 62.500,00 (l'importo non cambia ma la percentuale si poiché la classe privilegiati è aumentata di importo);

d) Creditori chirografi, cui il proponente offre la soddisfazione del 12,68% per totali euro 14.485,88 anziché euro 14.985,11 (in questa classe sono inclusi il creditore mutuante BNL per la somma degradata per incapacienza sul bene, nonché i creditori finanziatori Findomestic (oggi Banca Ifis) e Pitagora.), le somme dovute all'Agente della Riscossione per le sue competenze sulle attività e le somme dovute al Comune di Napoli per le sanzioni amministrative del codice della strada.

I pagamenti saranno così previsti:

- le prime 9 rate saranno destinate al compenso dell'OCC, le stesse saranno accantonate su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII., per la quota di euro 500,00, il cui saldo verrà incluso nella 10 rata;

- la restante parte della decima rata sarà destinata al creditore privilegiato Agenzia Entrate;

- dalla rata n. 11 alla rata n. 16 sarà data soddisfazione al creditore privilegiato Comune di Napoli;

- dalla rata n. 17 alla rata n. 142 sarà data soddisfazione al creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro,

- dalla rata n. 143 alla rata 170 sarà data soddisfazione ai creditori chirografi in proporzione al loro peso rispetto alla soddisfazione complessiva offerta ai creditori chirografi.

In relazione al rispetto dell'art. 67 co. 4 CCI, posto che il credito ipotecario è falcidiato, il gestore ha analiticamente dimostrato nella propria relazione che il valore di liquidazione del patrimonio sarebbe inferiore alla prospettiva di soddisfacimento offerta con la proposta. In specie, il valore dell'immobile, determinato dalla zona e i mq (circa 50 mq) e in considerazione delle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio aggiornata al primo semestre 2022 (min 1.200, max 1.800, medi 1.500,00), è compreso tra un minimo di euro 60.000, il massimo di euro 90.000 e il medio di euro 75.000,00. Il più probabile valore di realizzo al primo esperimento di vendita equivale al minimo (euro 60.000) senza considerare ribassi per offerte minime (di solito 25%), cui andrebbero sottratte le spese per la liquidazione del bene, stimate in euro 12.500,00 circa (euro 2.500,00 inclusi oneri di legge per la perizia di stima, euro 8.500,00 inclusi oneri di legge per il compenso del liquidatore sull'attivo realizzato calcolato secondo il DM 202/2014 prendendo il valore minimo come

riferimento, euro 1.500,00 iva compresa per gli oneri di pubblicità: PVP, siti e quotidiano), portando il valore realizzabile per i creditori a circa euro 47.500.

Il gestore ha poi depositato, in data 22 maggio, la relazione finale a seguito delle comunicazioni ai creditori del decreto di questo giudice ex art. 68 CCI e delle osservazioni pervenute. La relazione ha il seguente tenore:

a) il Condominio, in data 3/5/2023 (doc.2), ha precisato di aver convocato l'assemblea per esaminare la proposta dei [REDACTED] la quale non è stata ritenuta meritevole di adesione poiché "la percentuale offerta risulta azzerare nella quasi totalità dell'importo il credito vantato dal Condominio. Tale evenienza, di fatto, pregiudicherebbe l'accordo da sottoscrivere con la [REDACTED], ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il Condominio nell'anno 2017 e con la quale pende vertenza presso il Tribunale di Napoli - la cui prossima udienza sarà chiamata il giorno 11/05/2023 - per la sottoscrizione di un accordo transattivo a definizione del giudizio monitorio intentato dalla citata Ditta, proprio per il recupero del credito vantato nei confronti dei morosi".

Inoltre, il creditore concludeva chiedeva di "stralciare tale posizione dal piano di rientro proposto, atteso il gravissimo pregiudizio che il Condominio da me amministrato avrebbe a subire dalla impossibilità di definire transattivamente la lite con la [REDACTED], la quale, naturalmente, non accetterà di ridurre il proprio credito nei confronti del Condominio a causa dello stralcio delle posizioni [REDACTED] il cui nominativo andrà trasmesso alla ditta, quali morosi per tale causale, come per Legge" e chiedeva di "rappresentare tale circostanza al Magistrato in sede di omologa, laddove Lei non dovesse ritenere di accogliere tale istanza";

b) il Comune di Napoli (area Tari), anche se opportunamente avvisato a mezzo PEC in data 16/2/2023 per precisare il suo credito, solo dopo la notifica del decreto del Giudice, e precisamente in data 9/5/2023 (doc.3), ha precisato che la somma dovuta a titolo di Tari per l'unico appartamento di proprietà dei sigg.ri [REDACTED] ammonta ad euro 3.796,00 anziché ad euro 3.008,90, come proposto in pagamento nel piano (si veda pag. 13 relazione particolareggiata). Poiché la proposta prevede la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati che verranno pagati dopo l'accantonamento previsto per le spese di procedura, per evitare di modificare la proposta e la soddisfazione di tutti i creditori successivi ai privilegiati, il sig. [REDACTED] (genero della sig.ra [REDACTED] si è reso disponibile a pagare la differenza di credito tardivamente precisato dal Comune di Napoli, e pari ad euro 787,10, consegnando nella mani di quest'ultima un assegno circolare di pari importo che sarà portato all'incasso al fine di consentire alla sig.ra [REDACTED] di avere la provvista finanziaria per adempiere al dovuto alle scadenze indicate nel piano (doc.4).

Il sig. [REDACTED] ha anche già rinunciato alla restituzione della somma (doc.5).

3. Conclusioni.

Con riferimento alla posizione del condominio, i debitori non hanno la possibilità finanziaria di migliorare la soddisfazione offerta poiché il creditore fa parte di una classe di chirografi (che totalizza euro 114.273,22 e di cui il credito del Condominio è pari ad euro 3.150,46), aventi tutti la medesima soddisfazione (12,68%), pertanto, una migliore soddisfazione per il solo condominio porterebbe alla violazione della par condicio e, allo stesso tempo, una migliore soddisfazione per tutti i chirografari non appare sostenibile.

Inoltre, è bene precisare che l'alternativa liquidatoria rappresentata dalla scrivente al par. 8.1 della relazione particolareggiata, che qui si intende integralmente riportata, attribuisce una soddisfazione al Condominio pari a zero, dunque la proposta appare comunque migliore.

Con riferimento alla posizione del Comune di Napoli, la differenza di credito precisata dall'Ufficio sarà interamente versata con finanza esterna già disponibile.

Il Giudice, preso atto della finanza esterna già disponibile, e ritenuto di condividere quanto espresso dal gestore circa il credito condominiale (nonostante chi scrive abbia la massima considerazione del disagio espresso dal condominio, anche in sede di verbale assembleare del due maggio c.a. prodotto all'udienza scorsa), ritiene dunque confermata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti di carattere familiare proposto dagli istanti, nonché completa la relazione del gestore con le relative attestazioni, sicché il piano può essere omologato in assenza di contestazioni sulla sua convenienza.

P. Q. M.

Omologa il piano familiare proposto dai signori 


Dichiara chiusa la procedura.

Dispone la vigilanza del gestore, che potrà, con separata istanza, chiedere al giudice di definire le forme idonee agli accantonamenti della prededuzione.

Così deciso in Napoli il sedici giugno 2023

Il giudice del.

dr. Eduardo Savarese


Napoli, 23/6/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

